



REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE DI TREVISO

SEZIONE PRIMA CIVILE

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del giudice, Dott. Alberto Barbazza, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al R.G. n. /2018 promosso da

, in persona del Commissario Straordinario *pro tempore*,

rappresentata e difesa dall' avv. Stefano Ambrosini, in forza di procura depositata congiuntamente all'atto di citazione, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Maria Rosa Bordignon in Treviso;

- ATTRICE -

contro

, in

persona del legale rappresentante *pro tempore*,

rappresentata e difesa dagli avv.ti Claudio Ugo Campaner e Diego Casonato, per mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Venezia – Mestre (VE)

- CONVENUTA -



Conclusioni delle parti**Per parte attrice:**

In via istruttoria: riservata l'ammissione di ogni successiva istanza o deduzione, anche in via istruttoria;

Nel merito: a) accertare e dichiarare l'assenza/inesistenza di un titolo giustificativo (e, quindi, la natura indebita) dei versamenti effettuati dalla _____ a favore della _____ e, per l'effetto, dichiarare tenuta e condannare l'odierna convenuta a restituire alla Procedura ex art. 2033 c.c. l'importo di euro 280.200,00 o la veriore somma accertanda in corso di causa, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi anche anatocistici sulle somme rivalutate dalla data dei versamenti indebiti (o, in subordine, dalla data della domanda) sino al saldo; b) in via subordinata, accertare e dichiarare, con ogni necessaria e conseguente pronuncia, (i) la simulazione dei pretesi "contratti" di "consulenza/servizi" come indicati nelle fatture, nonché (ii) la nullità della donazione e, per l'effetto, dichiarare tenuta e condannare l'odierna convenuta a restituire alla Procedura l'importo di euro 280.200,00 o la veriore somma accertanda in corso di causa, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi anche anatocistici sulle somme rivalutate dalla data dei versamenti indebiti (o, in subordine, dalla data della domanda) sino al saldo; c) in via ulteriormente subordinata, accertare e dichiarare (se del caso previo accertamento incidentale della responsabilità anche penale – per le fattispecie di cui in narrativa o per quelle differenti che codesto Ill.mo Tribunale dovesse riscontrare, anche previa riqualificazione della domanda – degli amministratori di fatto e di diritto della _____ e della _____ e degli ulteriori soggetti coinvolti negli illeciti a titolo di concorso) la responsabilità della _____ ex art. 2043



c.c., se del caso anche in combinato disposto con l'art. 185 c.p., per i fatti di cui in narrativa e, per l'effetto, dichiarare tenuta e condannare la _____ al ristoro dei danni subiti dalla _____ e alla restituzione alla Procedura dell'importo di euro 280.200,00 o nella veriore somma accertanda in corso di causa, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi anche anatocistici sulle somme rivalutate dalla data dei versamenti indebiti (o, in subordine, dalla data della domanda) sino al saldo; d) in via ulteriormente subordinata (e per la denegata e non creduta ipotesi in cui dovesse essere accertata l'esistenza di un rapporto di "consulenza/servizi" tra la _____, la _____ e/o altri soggetti terzi), accertare e dichiarare la nullità dei pretesi "contratti" di "consulenza/servizi" per i motivi di cui in narrativa (e, così, per indeterminatezza/indeterminabilità dell'oggetto, contrarietà a norma imperativa, illiceità della causa o dei motivi, assenza di causa, simulazione soggettiva) o, comunque, per gli altri motivi che dovessero essere ravvisati d'ufficio da codesto Ill.mo Tribunale, anche previa riqualificazione della domanda, e, per l'effetto, dichiarare tenuta e condannare l'odierna convenuta a restituire alla Procedura l'importo di euro 280.200,00 o la veriore somma accertanda in corso di causa, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi anche anatocistici sulle somme rivalutate dalla data dei versamenti indebiti (o, in subordine, dalla data della domanda) sino al saldo; e) in via ulteriormente subordinata (e sempre per la denegata e non creduta ipotesi in cui dovesse essere accertata l'esistenza di un rapporto di "consulenza/servizi" tra la _____, la _____ e/o altri soggetti terzi), accertare e dichiarare (se del caso previo accertamento incidentale della responsabilità anche penale – per le fattispecie di cui in narrativa o per quelle differenti che codesto Ill.mo Tribunale dovesse riscontrare,



anche previa riqualificazione della domanda – degli amministratori di fatto e di diritto della e della e degli ulteriori soggetti coinvolti negli illeciti a titolo di concorso) la responsabilità della ex art. 2043 c.c., se del caso anche in combinato disposto con l'art. 185 c.p., per i fatti di cui in narrativa e, per l'effetto, dichiarare tenuta e condannare la al ristoro dei danni subiti dalla e alla restituzione alla Procedura dell'importo di euro 280.200,00 o nella veriore somma accertanda in corso di causa, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi anche anatocistici sulle somme rivalutate dalla data dei versamenti indebiti (o, in subordine, dalla data della domanda) sino al saldo; f) in via ulteriormente subordinata (e sempre per la denegata e non creduta ipotesi in cui dovesse essere accertata l'esistenza di un rapporto di "consulenza/servizi" tra la la e/o altri soggetti terzi), accertare e dichiarare l'inadempimento della e/o degli altri soggetti terzi e, per l'effetto, dichiarare tenuta e condannare l'odierna convenuta a restituire alla Procedura, se del caso previa risoluzione dei pretesi "contratti" di "consulenza/servizi", l'importo di euro 280.200,00 o la veriore somma accertanda in corso di causa (o, ancora, la differenti somme che codesto Ill.mo Tribunale riterrà di giustizia e da quantificarsi, se del caso, anche in via equitativa), oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi anche anatocistici sulle somme rivalutate dalla data dei versamenti indebiti (o, in subordine, dalla data della domanda) sino al saldo, oltre al risarcimento del maggior danno; g) in via ulteriormente subordinata, accertare e dichiarare l'indebito arricchimento della in danno della ! e, per l'effetto, dichiarare tenuta e condannare l'odierna convenuta a restituire alla Procedura ex art. 2041 c.c. l'importo di euro 280.200,00 o la veriore somma accertanda in corso di



causa, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi anche anatocistici sulle somme rivalutate dalla data dei versamenti indebiti (o, in subordine, dalla data della domanda) sino al saldo; in ogni caso con vittoria di competenze e spese, oltre a rimborso forfettario, IVA e CPA.

Per parte convenuta:

In via preliminare, in relazione a tutte le domande formulate da _____, in _____, dichiararsi l'incompetenza per territorio del Tribunale adito con riferimento a tutti i concorrenti criteri previsti dagli artt. 19 e 20 c.p.c., essendo in ogni caso competente per territorio il Tribunale di Venezia; — in via preliminare, dichiararsi estinta per intervenuta prescrizione la terza domanda formulata da _____ (restituzione/risarcimento ex art. 2043 c.c.); — in via preliminare, dichiararsi improponibile la quarta domanda formulata da _____ (indennizzo ex art. 2041 c.c.);

Nel merito, respingersi in ogni caso le domande tutte formulate da _____ — con ogni pronuncia conseguente e con vittoria nelle spese e competenze del presente giudizio.

**CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ex art. 132, comma secondo, n. 4) cod. proc. civ.**

Con atto di citazione regolarmente notificato, _____ (avanti anche solo _____), in amministrazione straordinaria, conveniva in giudizio _____ (in proseguo _____) al fine di sentirla condannare alla



restituzione della somma di € 280.000,00, oltre rivalutazione ed interessi, indebitamente percepita.

In particolare, _____ dichiarava che, nel periodo intercorrente tra gli esercizi 2008 e 2011, _____ sarebbe stata destinataria di diversi versamenti, effettuati a fronte dello svolgimento, da parte dell'odierna convenuta, di alcune attività di assistenza e consulenza; tuttavia, precisava che nel corso delle indagini condotte dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Treviso e dalla Guardia di Finanza, seguite alla dichiarazione di insolvenza di _____ e all'apertura della procedura di amministrazione straordinaria, sarebbe emerso che le somme corrisposte da quest'ultima a _____ erano prive di titolo idoneo a giustificare l'erogazione.

Tale circostanza risulterebbe comprovata dal fatto che _____ è una società immobiliare, il cui oggetto sociale non prevede lo svolgimento di attività di consulenza in ambito immobiliare; inoltre, si evincerebbe tale circostanza anche dal fatto che fosse priva di proprio personale dipendente, di una struttura aziendale sufficientemente organizzata per tale genere di attività nonché di un proprio indirizzo PEC (questo, almeno, sino all'aprile del 2016). _____, poi, con specifico riferimento all'asserita attività di assistenza prestata da _____ per l'aggiornamento del sistema contabile e tecnico-commerciale, evidenziava che il programma gestionale in uso alla stessa _____ era fornito da altra e differente società – in alcun modo collegata alla convenuta – la quale era altresì incaricata della sua manutenzione e degli aggiornamenti.

Alla luce di quanto riportato, _____ sosteneva che la costituzione di un rapporto di consulenza/prestazione di servizi, avrebbe in realtà dissimulato una donazione, la quale sarebbe da considerarsi nulla per difetto dei requisiti di forma.



Con comparsa di costituzione e risposta del 7 agosto 2018, si costituiva in giudizio
; contestando quanto dedotto e allegato dalla controparte e sollevando eccezione di
incompetenza territoriale dell'intestato Tribunale.

All'udienza del 11 ottobre 2018 comparivano le parti, che si riportavano ai propri atti. Il
patrocinio di parte attrice chiedeva la concessione di un termine per replicare
all'eccezione di incompetenza formulata dalla convenuta.

Il Giudice consentiva e, per l'effetto, rinviava la causa all'udienza del 30 novembre
2018.

Alla successiva udienza, il patrocinio di parte convenuta insisteva per l'accoglimento
dell'eccezione sollevata; le parti congiuntamente chiedevano la concessione dei termini
di cui all'art.183 comma sesto, cod. proc. civ.; all'esito, il Giudice si riservava.

Con separata ordinanza, a scioglimento della riserva assunta, il Giudice accertava la
competenza dell'adito Tribunale ed assegnava i termini per il deposito di memorie
istruttorie.

Il Giudice riteneva la causa completamente istruiti a fonte delle produzioni documentali
in atti: per l'effetto, rigettava le istanze istruttorie proposte e rinviava all'udienza del 30
settembre 2021 per la precisazione delle conclusioni.

Nelle more, il fascicolo veniva riassegnato al presente Giudice.

All'udienza del 20 ottobre 2022 le parti precisavano le proprie conclusioni e chiedevano
la concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e repliche.

Il Giudice, preso atto, assegnava i termini ex art. 190 cod. proc. civ. e tratteneva la causa
in decisione.

1. Sull'eccezione di incompetenza per territorio.



Preliminarmente, deve ribadirsi il rigetto dell'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da parte convenuta.

La giurisprudenza di Cassazione, infatti, afferma che *“in caso di eccezione di incompetenza territoriale sollevata con riguardo a una persona giuridica, la mancata contestazione nella comparsa di risposta della sussistenza del criterio di collegamento indicato dall'art. 19, comma 1, ultima parte, c.p.c. (cioè dell'inesistenza, nel luogo di competenza del giudice adito, di uno stabilimento e di un rappresentante autorizzato a stare in giudizio con riferimento all'oggetto della domanda) comporta l'incompletezza dell'eccezione, rilevabile d'ufficio anche in sede di regolamento di competenza, sicché l'eccezione deve ritenersi come non proposta, con radicamento della competenza del giudice adito”* (cfr. Cass. 7 agosto 2018, n. 20597, ma anche Cass. 26 luglio 2019, n. 20387): nel caso che ci occupa, la convenuta non ha eccepito l'inesistenza, nel circondario del Tribunale di Treviso, di *“uno stabilimento e (di) un rappresentante autorizzato a stare in giudizio con riferimento all'oggetto della domanda”*, non essendo a tal fine sufficiente – come invece sostenuto nella memoria difensiva di replica – che la stessa abbia prospettato in atto di citazione che fosse *“sfornita di una struttura aziendale”*, trattandosi di argomentazione difensiva estranea al profilo della competenza per territorio del Tribunale adito, che non esonerava pertanto la convenuta dall'onere dell'espreso richiamo ai fini dell'eccezione sollevata.

In ogni caso, comunque, avrebbe dovuto considerarsi sussistente la competenza del Tribunale di Treviso.

Quanto alla prima domanda svolta (ripetizione delle somme ex art. 2033 c.c.), la competenza per territorio è affermata ai sensi del combinato disposto degli artt. 20 cod.



proc. civ. e 1182, quarto comma, cod. civ., secondo il quale *“quando l’azione di ripetizione di indebito viene esercitata, postulandosi la richiesta di accertamento dell’inesistenza oggettiva o soggettiva del rapporto obbligatorio, in esecuzione del quale venne eseguita la prestazione di cui si chiede la restituzione, poiché l’oggetto della domanda è complesso – inerendo in primo luogo all’accertamento di detta inesistenza e soltanto consequenzialmente all’accertamento della esistenza dell’obbligazione restitutoria e alla condanna alla prestazione di restituzione – l’applicazione dei fori concorrenti di cui all’art. 20 c.p.c., cioè del foro dell’insorgenza dell’obbligazione e del “forum destinatae solutionis” e, quindi, delle norme sostanziali che a tale fine vengono in rilievo (come l’art. 1182 c.c., per il luogo di adempimento dell’obbligazione), va fatta riferendosi non all’obbligazione di restituzione dell’indebito in quanto tale, bensì all’obbligazione in esecuzione della quale venne eseguita la prestazione indebita e, pertanto, il foro dell’insorgenza è quello in cui sorse il rapporto obbligatorio, la cui inesistenza oggettiva o soggettiva si chiede di accertare, mentre il foro dell’adempimento è quello in cui avrebbe dovuto essere adempiuta l’obbligazione che si assume indebita in quanto eseguita in esecuzione di quel rapporto”* (cfr. Cass. 20 dicembre 2005, n. 28227).

Nel caso di specie, il *“forum destinatae solutionis”*, luogo in cui la obbligazione contestata, avente ad oggetto il pagamento del compenso, si sarebbe dovuta adempiere ove il contratto fosse stato effettivamente stipulato, è un’obbligazione pecuniaria da ritenersi tuttavia illiquida, non risultando – in mancanza di un contratto redatto per iscritto – che il compenso d’opera fosse stato predeterminato nell’ammontare o fosse comunque in altro modo determinabile con mero calcolo aritmetico, *“e non potendo,*



evidentemente, soccorrere in contrario la “autoliquidazione” del credito determinata con la emissione delle fatture, non essendo consentito al creditore preconstituire unilateralmente la prova della liquidità (...) pertanto, non potendo ritenersi liquida la obbligazione di pagamento dei corrispettivi, della quale gli attori negano la stessa esistenza, ne seguiva che il criterio di radicamento della competenza territoriale, relativo al luogo di (potenziale) esecuzione della prestazione, andava individuato alla stregua dell’art. 1182 c.c., comma 4” (cfr. Cass. 3 ottobre 2018, n. 24090).

In relazione alle domande, svolte in via subordinata, di simulazione del presunto contratto di “consulenza/servizi”, nonché di nullità della donazione dissimulata, trattandosi di domande dirette alla ricostituzione del patrimonio appartenente ad Assistel, il cui stato di insolvenza veniva dichiarato dal Tribunale di Treviso, sussiste una competenza funzionale ed inderogabile (in questo senso Cass. 8 agosto 2007, n. 17388 che, pur riferendosi all’art. 24 L.F. si attaglia alla fattispecie stante la corrispondente formulazione dell’art. 13 D.Lgs. n. 270/99).

Il Tribunale adito deve considerarsi territorialmente competente anche circa la domanda di risarcimento del danno, dovendo identificarsi l’*eventus damni* “*nell’indebito esborso patrimoniale della somma della quale gli attori hanno richiesto la restituzione, somma che si iscrive nella esecuzione della obbligazione di pagamento del corrispettivo riferibile allo pseudo-contratto d’opera, avente ad oggetto, per le ragioni sopra esposte, un debito illiquido ed in quanto tale da adempiere ex art. 1182 c.c., comma 4”* (Cass. 24090/18 sopra citata).

Sulla domanda formulata ai sensi dell’art. 2041 c.c., la competenza territoriale del Tribunale di Treviso è sancita sulla base dell’art. 20 c.p.c., che indica come competente



il Giudice del luogo in cui è insorto il fatto generativo dell'arricchimento, da identificarsi dell'indebito esborso patrimoniale effettuato dalla società attrice, come sopra individuato.

Infine, sussiste la competenza territoriale del Tribunale di Treviso con riferimento alle domande di accertamento dell'inadempimento della ' e di conseguente condanna alla restituzione, ai sensi del citato art. 13 D.Lgs. 270/99, posto che *“nelle azioni derivanti dal fallimento, sottoposte alla competenza funzionale del tribunale fallimentare, ai sensi dell'art. 24 legge fall., perché incidenti sul patrimonio del fallito, ivi compresi gli accertamenti che siano premessa di una pretesa verso la massa, rientra anche la domanda di risoluzione del contratto (...) finalizzata alla domanda di risarcimento del danno nei confronti della società fallita”* (Cass. 2 dicembre 2011, n. 25868) e pertanto, *a fortiori*, quella di restituzione del corrispettivo.

2. Sull'indebito oggettivo.

Il pagamento di indebito è disciplinato agli artt. 2033 ss. cod. civ. ed è fonte di obbligazione ai sensi dell'art. 1173 cod. civ., in quanto fattispecie idonea a produrla *“in conformità dell'ordinamento giuridico”*.

Si definisce indebito il pagamento non dovuto perché privo di legittimo titolo giustificativo. Tale situazione si verifica sia nell'ipotesi di *condictio indebiti sine causa*, in cui vi sia una mancanza originaria del titolo, sia nell'ipotesi di *condictio indebiti ob causam finitam*, in cui il titolo originariamente sussistente sia poi venuto meno in forza di annullamento, rescissione o risoluzione del contratto.

La *ratio* sottesa alla disciplina del pagamento di indebito è riconducibile al principio di necessaria causalità delle attribuzioni patrimoniali: ciò significa che nel momento in cui



lo spostamento patrimoniale non sia giustificato da alcun presupposto legale, il *solvens*, ovvero colui che ha effettuato il pagamento, ha diritto a ripetere quanto pagato ed il soggetto il quale abbia ricevuto il pagamento, detto *accipiens*, è tenuto a restituire quanto indebitamente ricevuto.

Sebbene l'art. 2033 cod. civ. parli espressamente di "pagamento non dovuto" è pacifico in dottrina ed in giurisprudenza che la norma si riferisca non alla sola dazione di una somma di denaro, bensì accolga un concetto più ampio di prestazione di "dare", pur rimanendo controverso se l'istituto possa operare anche laddove si tratti di prestazioni di fare e non fare.

Nell'ambito dell'istituto del pagamento dell'indebito è possibile distinguere due tipologie di indebito: oggettivo e soggettivo.

Si ha indebito oggettivo, ai sensi dell'art. 2033 cod. civ., quando il *solvens* ha eseguito un pagamento non dovuto, in quanto non sussisteva alcun vincolo giuridico tra le parti, ovvero in quanto il vincolo giuridico tra le parti sia venuto meno in virtù di eventi successivi.

Si ha indebito soggettivo, invece, in due ipotesi: nel caso di indebito *ex persona debitoris*, il creditore di chi ha ricevuto il pagamento esiste ma non verso colui che ha pagato, mentre nel caso di indebito *ex persona creditoris* il debito di chi ha eseguito il pagamento esiste ma non verso colui che lo ha ricevuto. La prima ipotesi è disciplinata dall'art. 2036 cod. civ., rubricato "indebito soggettivo", mentre la seconda ipotesi è soggetta alla medesima disciplina prevista per l'indebito oggettivo e contenuta nell'art. 2033 cod. civ., dal momento che si tratta di una situazione in cui la prestazione è "oggettivamente" non dovuta al percipiente.



Nell'ipotesi di indebito oggettivo, l'art. 2033 cod. civ. prevede che il *solvens*, il quale abbia effettuato un pagamento non dovuto, ha diritto di ripetere ciò che ha pagato.

Agendo per la ripetizione dell'indebito, l'attore è tenuto ex art. 2697 cod. civ. a fornire la prova dei fatti costitutivi la propria pretesa: l'avvenuto pagamento e la non doverosità dello stesso, ovvero la prova del fatto negativo rappresentato dalla mancanza di *causa solvendi*.

In merito al riparto dell'onere probatorio in ipotesi di *condictio indebiti*, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, nel caso di *condictio indebiti ob causam finitam*, il *solvens* ha l'onere di provare l'invalidità del titolo; mentre nel caso di *condictio indebiti sine causa*, il *solvens* ha il solo onere di allegare (ma non di provare, essendo impossibile) l'inesistenza di qualsiasi titolo giustificativo del pagamento, e sarà, invece, onere del convenuto dimostrare che il pagamento era sorretto da una giusta causa (cfr. Cass. civ., 6 ottobre 2015, n. 19902: "*Se nella prospettazione attorea si assuma che il pagamento dell'indebito sia avvenuto in assenza totale di qualsiasi titolo giustificativo, l'attore non avrà alcun onere di allegare e provare che un titolo di pagamento formalmente esista, ma sia invalido. In questo caso il solo onere dell'attore è allegare l'inesistenza d'un giusto titolo dell'obbligazione. Sarà poi il convenuto, in ossequio al principio c.d. di vicinanza della prova, a dover dimostrare che il pagamento era sorretto da una giusta causa*").

2.1 La valutazione circa la fondatezza della domanda attorea non può prescindere dalla previa ricostruzione dei fatti di causa, atteso che, nel corso del presente giudizio, le parti hanno fornito due versioni contrastanti, sebbene risulti pacifica la circostanza per cui . versava a . tramite diverse operazioni bancarie, la somma complessiva di €



280.000,00.

Parte attrice, infatti, assumeva l'assoluta inesistenza di un qualsiasi rapporto di consulenza tra la stessa e _____, in considerazione delle caratteristiche strutturali ed organizzative di quest'ultima, ma, soprattutto, alla luce delle informazioni raccolte in sede di sommarie informazioni dalla polizia giudiziaria, ex art. 351 cod. proc. civ.

In particolare, in tale sede, venivano sentiti _____

_____ – tutti ex dipendenti dell'attrice – nonché _____, amministratrice e socio unico di parte convenuta, i quali si dichiaravano estranei o, comunque, ignari dell'esistenza di un qualsiasi rapporto di consulenza/assistenza tra _____ e _____.

Infatti, i tre ex-dipendenti dichiaravano concordemente: *“Non ho mai sentito il nome di questa società _____ (dr) né ho mai visto fatture di questa azienda”* e di non sapere nulla delle prestazioni *de quibus*, né di aver mai visto personale _____ negli uffici _____.

(Così rispondeva _____: *“Non so nulla di queste prestazioni. Io, a parte le ferie, ho sempre lavorato con continuità negli uffici di _____ Negli anni che ho lavorato in _____ non ho mai visto personale _____ o di altra azienda che possa aver fatto queste consulenze e prestazioni. Il programma di contabilità di _____ e di tutte le aziende del gruppo era stato fornito dalla _____ di Venezia. Conosco il personale di questa azienda, che qualche volta è venuto da noi per risolvere alcune questioni e problematiche del programma di contabilità e non ho mai sentito da loro il nome della _____”*, cfr. doc. 22;

così rispondeva _____: *“Non so nulla di queste prestazioni. Io, a parte le ferie ed un mese di malattia circa, ho sempre lavorato con continuità negli uffici _____ e in quegli anni non ho mai visto personale _____ o di altra azienda che possa aver fatto le consulenze delle quali mi chiedete oggi, né ho visto documentazione riferibile a queste*



consulenze. Non so nemmeno in cosa consistono e che attinenza possano aver avuto per queste consulenze e prestazioni”, cfr. doc. 23; così rispondeva . “Non so nulla di queste prestazioni. Io, a parte le ferie e circa 20 giorni di malattia, ho sempre lavorato con continuità negli uffici e in quegli anni non ho mai visto personale o di altra azienda che possa aver fatto consulenze per , né tantomeno per le altre aziende del gruppo, né ho mai visto documentazione riferibile a queste consulenze. Non so nemmeno cosa siano queste consulenze”, cfr. doc. 24 parte attrice).

Ancor più significativo è quanto dichiarato dalla , che, rispondendo alle domande poste dalla polizia giudiziaria in relazione all’azienda di cui è socio unico, affermava: “La srl, da sempre, è stata ed è proprietaria di appartamenti che concedeva in affitto. Attualmente è proprietaria di tre appartamenti che concede in affitto. Quindi la società si occupa della gestione di questi affitti. È una attività che svolge, ripeto da sempre, in via esclusiva. Non si occupa di altro la mia azienda”; “Non ho e non ho mai avuto dipendenti”; “la mia azienda non ha mai svolto attività di assistenza per aggiornamento del sistema contabile. In ragione dei miei studi (laurea in economia e commercio, ndr) so cos’è una contabilità ed una attività che la mia azienda non ha mai fatto per conto di altri. Non so cosa siano i software di contabilità. Non so a cosa possa invece riferirsi l’assistenza tecnico commerciale di cui mi chiedete oggi. Per quanto concerno lo studio sulla determinazione dei valori correnti delle unità immobiliari di altre società, di cui mi chiedete, la mia azienda non ha mai svolto questi studi per conto di altri”; “Tutte le prestazioni fatturate con queste fatture (fatture nn. 2 del 10 ottobre 2008; 3 del dicembre 2008; 1 del 7 aprile 2009; 6 del 1 luglio 2009; 0 del



1 ottobre 2009; 1 del 20 gennaio 2010; 2 del 1 aprile 2010; 4 del 1 luglio 2010; 5 del 6 ottobre 2010 e 1 del 14 febbraio 2011) sono relative a consulenze ed attività di cui non so nulla personalmente, nel senso che sono attività che ha fatto il _____

_____. Sono attività che ho visto a lavoro finito e fatto dal _____

_____. Mi ricordo infatti che il _____ mi disse che bisognava fare queste attività e consulenze. Io dissi che non ero e non sono in grado di farle.

_____. _____ mi disse che erano lavori che poteva correttamente fatturare la _____ e che praticamente alle attività da fare ed alle relative consulenze richieste dal cliente ci avrebbe pensato lui. Al termine mi ricordo che abbiamo concordato quanto fatturare e furono così fatte queste fatture: fatture fatte materialmente dallo studio _____

_____. le attività ivi fatturate si riferiscono quindi a prestazioni che ha seguito e di cui si è occupato il _____ I pagamenti sono poi confluiti nel conto _____ (cfr. doc. 25 parte attrice).

Al contrario, nella ricostruzione dei fatti operata da parte convenuta, nell'intervallo di tempo tra il 2008 e il 2011, il _____ – dottore commercialista – avrebbe prestato su richiesta di _____ una “attività di consulenza rivolta agli assets immobiliari del gruppo e all'impianto contabile gestionale dei dipendenti del gruppo, oltreché ad altro di accessorio” (cfr. pag. 6 comparsa di costituzione e risposta).

Il _____ avrebbe reso queste attività “per conto della società _____ e su committenza della società _____”; lo stesso _____ e i signori _____ infatti, hanno concordato ab initio che il rapporto d'opera relativo a tale attività sarebbe intercorso tra la società _____, riconducibile alla famiglia del _____



, quale fornitore del servizio, e la società . . . del . . . , quale committente e assuntrice del costo del servizio; e hanno concordato ciò l'uno con il consenso dell'amministratrice della società . . . (. . . e gli altri nell'esercizio dei loro poteri (i signori . . . erano amministratori delle varie società del gruppo, ivi compresa . . .)” (cfr. pag. 7 comparsa di costituzione e risposta); le consulenze, poi, avrebbero richiesto plurimi incontri e sarebbero poi sfociate nella predisposizione di “appositi elaborati-relazioni” (cfr. docc. 1, 2, 3, 4 parte convenuta), che venivano consegnati ai . . . ; per tale attività sarebbe stato pattuito un compenso di € 250.000,00, oltre Iva.

Quanto alle dichiarazioni rilasciate dagli ex dipendenti . . . , la convenuta valorizzava la dichiarazione degli stessi di non essersi mai occupati della contabilità di . . . (. . . : “Non mi sono mai occupato di contabilità né ho mai visto fatture o altra documentazione contabile di . . . o di tutte le altre aziende del gruppo”; . . . : “Non mi sono mai occupato di contabilità e quindi non ho mai visto fatture . . . l”; . . . : “Non mi sono mai occupato di contabilità”, cfr. docc. 22, 23 e 24 parte attrice) e di non aver mai intrattenuto rapporti con i . . . , . . . “ . . . era la persona che ci coordinava quotidianamente nel nostro lavoro”; mentre . . . “Con loro non ho mai parlato di lavoro e delle problematiche di . . . Con il sig. . . , negli anni che ho lavorato lì, devo averci parlato 4/5 volte quando lui mi chiamava in ufficio perché aveva problemi con il suo computer e cose di questo genere”; cfr. docc. 22, 23, 24 parte attrice).

Da quanto sinora evidenziato, appare evidente (e non vi è controversia sul punto, ai



sensi e per gli effetti dell'art. 115 cod. proc. civ.) che l'attività asseritamente prestata non sia stata svolta da [redacted] a mezzo del proprio personale, ma eventualmente dal [redacted] in proprio, professionista estraneo alla struttura aziendale dell'odierna convenuta.

2.2 Nel merito, la domanda svolta dall'attore è fondata e merita accoglimento.

Parte attrice, infatti, ha assolto l'onere probatorio su di essa gravante, in quanto ha fornito la prova dell'esecuzione dei pagamenti (in via documentale, con le fatture di cui ai documenti da 5 a 13 *bis* e gli estratti conto ai docc. 14, 15 e 16, sebbene non risulti, comunque, contestato l'avvenuto pagamento) nonché dell'assenza di titolo giustificativo a fondamento degli stessi.

Quanto alla prova dell'assenza di un titolo giustificativo a fondamento del pagamento effettuato, deve osservarsi che si tratta di prova di un fatto negativo e, di conseguenza, l'onere probatorio sussistente in capo all'attore deve ritenersi assolto attraverso l'allegazione dell'inesistenza di qualsiasi titolo giustificativo del pagamento (cfr. Cass. civ., 6 ottobre 2015, n. 19902). Nel merito, l'attrice, intitolava il paragrafo n. 4 dell'atto di citazione "L'inesistenza di un rapporto giuridico sottostante ai versamenti effettuati dalla [redacted] favore di [redacted] (cfr. atto di citazione, p. 7).

2.2.1 La convenuta, d'altro canto, non ha assolto l'onere probatorio su di sé gravante, in quanto non ha fornito la prova della sussistenza di un titolo a supporto del pagamento del compenso, ossia di un rapporto contrattuale volto a giustificare il pagamento ricevuto dall'attore.

La convenuta allegava, infatti, di aver concluso con l'attrice contratto d'opera in forza del quale il [redacted] prestava l'attività di consulenza in nome di [redacted] e a



beneficio di [redacted] (“Il [redacted], infine, ha prestato tale attività di consulenza per conto della società [redacted] e su committenza della società [redacted] lo stesso [redacted] e i signori [redacted], infatti, hanno concordato ab initio che il rapporto d’opera relativo a tale attività sarebbe intercorso tra la società [redacted], riconducibile alla famiglia del [redacted], quale fornitore del servizio, e la società [redacted], quale committente assuntrice del costo del servizio”, cfr. pagg. 6 e 7 comparsa di costituzione e risposta).

In considerazione di quanto esposto, il contratto che la convenuta allega di aver concluso con l’attrice risulta qualificabile quale contratto d’opera intellettuale, avente natura consensuale. Di conseguenza il contratto, affinché possa dirsi perfezionato, necessita lo scambio del consenso legittimamente manifestato dalle parti.

A tal proposito, deve rilevarsi che la convenuta non fornisce la prova dell’effettiva conclusione del contratto e, quindi, della sua esistenza quale titolo giustificativo del pagamento ricevuto dall’attrice. [redacted], infatti, dichiarava che il titolo giustificativo dei pagamenti effettuati da parte attrice fosse rappresentato dal contratto orale concluso tra i [redacted] e il [redacted] (cfr. comparsa di costituzione e risposta), senza fornire alcuna prova ulteriore della circostanza (sul punto, non può tenersi conto delle dichiarazioni del [redacted] di cui al doc. 16 di parte convenuta, in quanto in aperto contrasto con l’art. 247 cod. proc. civ.).

Quanto le relazioni prodotte (cfr. doc. 1, 2, 3 e 4 parte convenuta) e ai fascicoli di studio del [redacted] (cr. docc. 18, 19 e 20), che costituirebbero il risultato dell’attività di consulenza prestata, esse devono ritenersi inconferenti rispetto alla prova dell’avvenuta conclusione del contratto di prestazione d’opera intellettuale. Infatti, i



documenti prodotti sono privi di sottoscrizione e di data certa, nonché di formazione unilaterale.

Pertanto, la convenuta non ha assolto l'onere probatorio su di sé gravante, dal momento che la documentazione dimessa non consente di ritenere provata l'effettiva sussistenza di un contratto concluso tra le parti quale titolo giustificativo a fondamento del pagamento effettuato da

Di conseguenza, la domanda volta alla restituzione dell'importo di € 280.000,00 avanzata dall'attrice nei confronti di deve essere accolta.

2.3 In merito alla richiesta formulata dall'attore volta ad ottenere la corresponsione degli interessi, si osserva quanto segue.

Preliminarmente, deve osservarsi che l'art. 2033 cod. civ. al secondo comma prevede che l'*accipiens* sia tenuto alla restituzione degli interessi dal momento del pagamento qualora fosse in mala fede e dal momento della domanda qualora fosse in buona fede.

Nel caso di specie, l'attrice non fornisce la prova della mala fede di

Dalla ricostruzione offerta – in particolare dalle dichiarazioni rilasciate dalla legale rappresentante della convenuta (cfr. doc. 25 parte attrice) – emerge, al contrario, che la Roncarolo fosse convinta della bontà del rapporto contrattuale astrattamente sottostante i pagamenti ricevuti, benché se ne fosse disinteressata e non avesse provveduto in via autonoma all'espletamento dell'asserita attività di consulenza.

Di conseguenza, in considerazione del fatto che l'attrice non fornisce la prova della mala fede della convenuta e che non vi è stata alcuna domanda efficace *ex lege* alla costituzione in mora di , se non la proposizione della domanda giudiziale, gli interessi, calcolati al tasso legale, devono farsi decorrere dal deposito dell'atto di



citazione al saldo.

2.4 La domanda di cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria svolta da parte attrice deve essere rigettata, in quanto il credito in oggetto configura un debito di valuta, per i quali vige il principio nominalistico, secondo cui la moneta agli effetti dell'adempimento è considerata per il suo valore nominale, ex art. 1277 comma primo, cod. civ. e non per il suo potere d'acquisto.

3. Spese di lite.

Le spese di lite seguono la soccombenza della convenuta e vengono liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014, come aggiornato con D.M. 147/2022, con una riduzione per la fase istruttoria consistita nel solo deposito di memorie e documentazione.

P.Q.M.

Il Tribunale in composizione monocratica, nella causa promossa con atto di citazione tra le parti in premessa indicate, definitivamente pronunciando, respinta e disattesa ogni diversa istanza, eccezione e conclusione,

- Rigetta l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da parte convenuta;
- Accertato, per le ragioni di cui in motivazione, l'indebito pagamento effettuato dall'attrice a favore della convenuta, condanna
 - in persona del legale rappresentante *pro tempore*, alla restituzione in favore di _____, nella persona del Commissario Straordinario *pro tempore*, della somma di € 280.000,00, oltre interessi calcolati al tasso legale dalla data di deposito dell'atto di citazione al saldo;
- Condanna la convenuta,



., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, al pagamento delle spese di lite a favore dell'attrice, che liquida in complessivi oltre spese generali, IVA e Cp se dovuti per legge.

Treviso, 5 dicembre 2022

Il Giudice

Dott. Alberto Barbazza

